



COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data
23.5.2005 n. 96/6503 P.G.

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Tariffe
- Art. 4 - Categoria delle località
- Art. 5 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.
- Art. 6 - Piano generale degli impianti pubblicitari.
- Art. 7 - Imposta sulla pubblicità. Presupposto dell'imposta
- Art. 8 - Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione dei mezzi ed impianti pubblicitari
- Art. 9 - Soggetto passivo
- Art. 10 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 11 - Dichiarazione
- Art. 12 - Pagamento dell'imposta
- Art. 13 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 14 - Pubblicità ordinaria
- Art. 15 - Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 16 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 17 - Pubblicità varia
- Art. 18 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 19 - Esenzioni dell'imposta
- Art. 20 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 21 - Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale
- Art. 22 - Superficie degli impianti da attribuirsi a soggetti privati, diversi dall'affidatario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette
- Art. 23 - Spazi riservati ed esenzione dal diritto
- Art. 24 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 25 - Riduzioni del diritto
- Art. 26 - Esenzioni dal diritto
- Art. 27 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 28 - Sanzioni ed interessi
- Art. 29 - Sanzioni amministrative
- Art. 30 - Funzionario responsabile
- Art. 31 - Gestione del servizio
- Art. 32 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 - Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune stesso.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, le modalità di effettuazione della stessa, il servizio delle pubbliche affissioni e l'applicazione del relativo diritto.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto disciplinati dal presente regolamento, il Comune di Brescia, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, appartiene alla classe seconda.

Art. 3 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dal Comune entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore l'1 gennaio dell'anno successivo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 4 - Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza:
 - . categoria speciale
 - . categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località comprese e perimetrare dalle seguenti vie: S.Donino, Zadei, P.Dal Monte, P.le Spedali Civili, S. Rocchino, Turati, Venezia, Piave, B.Maggi (fino all'incrocio con

Via Verona), Verona, S.Gervasio, Zima, Cremona, Lamarmora, Corsica, Togni, Cassala, Ugoni, P.le Garibaldi, Milano, Tangenziale Ovest (nel tratto compreso tra Via Milano e Via Volturmo), Volturmo, Pastrengo, S.Eustacchio, S.Bartolomeo.

Appartengono altresì alla categoria speciale le predette strade perimetrali, nonchè i luoghi aperti al pubblico che hanno accesso dalle vie e dalle piazze situate in dette località.

Le vie di seguito indicate, pur rientrando nelle zone sopra individuate come appartenenti alla categoria speciale, appartengono alla categoria normale:

Vicolo dell'Anguilla, Vicolo Urganani, Vicolo Manzone, Vicolo S. Faustino, Vicolo Ventole, tratto di Contrada del Carmine compreso tra Via delle Battaglie e Rua Sovera, tratto di Via delle Battaglie compreso tra Via Elia Capriolo e Contrada del Carmine, Via Borgondio, Via Fenarolo, Via Valerio Paitone, Contrada S. Giovanni, tratto di Via Capriolo compreso fra Via delle Battaglie e Rua Sovera, Via Scalvini, Vicolo dell'Angelo e Rua Sovera.

3. Alla categoria normale appartengono tutte le altre località del territorio comunale.
4. Le tariffe per la categoria speciale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono maggiorate del 150 per cento rispetto alle tariffe previste per la categoria normale.

Art. 5 - Modalità di effettuazione della pubblicità.
Limitazioni e divieti.

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata agli atti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di pubblicità, si fa rinvio alle disposizioni di cui al successivo art. 6. E' fatto comunque divieto di effettuare pubblicità mediante distribuzione o lancio di volantini o di altro materiale pubblicitario a mano, da veicoli o da aeromobili. E' altresì vietata la collocazione su veicoli in sosta di volantini o altro materiale pubblicitario.
I divieti di cui sopra valgono per tutto il territorio comunale, ad eccezione della distribuzione a mano di

volantini o di altro materiale pubblicitario che è invece vietata solo nelle località comprese e perimetrata dalle vie di cui ai primi due paragrafi del secondo comma del precedente art. 4.

3. Per la pubblicità fonica valgono le disposizioni di cui all'art. 41 del regolamento di polizia urbana.

Art. 6 - Piano generale degli impianti pubblicitari.

1. Il consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari attenendosi ai seguenti criteri:

A. Principi

Con riferimento alla pianificazione e progettazione della pubblicità il piano deve prevedere una suddivisione della città in zone, tenendo conto del piano regolatore generale vigente, zone significative dal punto di vista del tema trattato e degli obiettivi prefissati con riferimento alla "città antica", alla "città residenziale e collettiva", a quella "del commercio e della produzione", "dell'agricoltura", nonché "dell'ambiente" e "della sosta". Dovrà tener conto anche delle aree di trasformazione e della linea del metrobus. La pianificazione e progettazione di cui sopra deve poi fare riferimento anche alla maglia degli assi stradali con particolare riferimento al piano urbano del traffico ed alla classificazione delle strade della città.

B. Mezzi pubblicitari

Mezzo pubblicitario è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere le attività di esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi pubblicitari in genere.

Sono comprese insegne d'esercizio, targhe, preinsegne, frecce direzionali e altre forme di pubblicità quale quella effettuata sugli elementi di arredo urbano, sui veicoli e nelle stazioni di servizio carburanti.

I mezzi pubblicitari di cui sopra possono essere installati nelle zone del territorio comunale previste dal piano, nel rispetto delle distanze e delle regole di installazione specificate nel piano stesso e in particolare, se lungo le strade, facendo riferimento alle distanze, alle limitazioni ed ai divieti del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Il piano individua le caratteristiche strutturali e materiche di detti mezzi pubblicitari che dovranno avere dimensioni, forma e colori non in contrasto con le disposizioni di cui sopra. Parimenti il posizionamento di detti mezzi pubblicitari deve essere conforme alle indicazioni contenute nelle disposizioni normative precitate.

Tra i mezzi pubblicitari si individuano:

- Le insegne di esercizio che possono essere di tipo frontale, a bandiera, su palo, su tetto, a totem. Il piano deve precisare gli eventuali limiti di sporgenze dalle facciate, le distanze, le altezze, le superfici e le eventuali forme di illuminazione, nonché i supporti, ove necessari.
- Le targhe, preinsegne, i segnali di indicazione, i mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti, su elementi di arredo urbano e su veicoli. Anche per dette fattispecie il piano deve precisare le caratteristiche di cui sopra al primo alinea.

C. Impianti pubblicitari.

Impianto pubblicitario è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad esporre messaggi per la diffusione di contenuti relativi all'esercizio di attività economiche e non o di interesse pubblico.

Gli impianti pubblicitari si classificano in ordine al tempo di permanenza sul territorio ed in funzione delle modalità di esposizione del messaggio nelle seguenti categorie:

- impianti pubblicitari temporanei (installati provvisoriamente in relazione ad eventi temporanei e poi smantellati);
- impianti pubblicitari per affissioni (installati stabilmente per l'esposizione di manifesti);
- impianti di pubblicità permanente (installati stabilmente per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti).

Gli impianti pubblicitari temporanei sono manufatti, ad una o più facce, aventi una struttura di sostegno da fissare al suolo o ad edificazioni. Il piano deve individuare le caratteristiche strutturali e di installazione e le eventuali modalità di illuminazione. Sono impianti pubblicitari temporanei lo striscione, il gonfalone o locandina, il totem, il cartello pubblicitario di cantiere o il telone pubblicitario su ponteggi di cantiere, il segno orizzontale reclamistico, le strutture gonfiabili. Il

piano deve stabilirne le norme di localizzazione territoriale, le caratteristiche di altezza, orientamento, distanza da altri elementi territoriali.

Gli impianti pubblicitari per affissioni sono manufatti bidimensionali, mono o bifacciali aventi una struttura di sostegno da fissare al suolo o ancorata ad edificazioni ed installati stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti. Sono impianti pubblicitari per affissioni le tabelle, lo stendardo ed i poster. Il piano deve stabilire le norme di localizzazione territoriale, individuare le caratteristiche strutturali e di installazione, altezze, orientamento e distanze dai vari elementi territoriali, le modalità di illuminazione nonché i formati e le tipologie.

Gli impianti per pubblicità permanente sono manufatti bidimensionali, mono o bifacciali aventi le caratteristiche di cui sopra per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti. Sono impianti di pubblicità permanente il pannello ed il cartello pubblicitario. Il piano deve individuare le caratteristiche già sopra precisate per gli impianti pubblicitari per affissioni. In particolare devono essere precisate le regole di localizzazione territoriale e di installazione, le distanze, le limitazioni, soprattutto con riferimento a dimensioni, forma, colori e disegno, con l'osservanza di tutte le prescrizioni ed i divieti disposti dal codice della strada.

2. Le disposizioni e prescrizioni del piano generale degli impianti pubblicitari integrano a tutti gli effetti il presente regolamento.

Art. 7 - Imposta sulla pubblicità. Presupposto dell'imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività

economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8 - Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione dei mezzi ed impianti pubblicitari.

1. Salvo quanto previsto al nono comma, per ottenere il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del dirigente responsabile del Settore sportelli dell'edilizia e delle imprese, per l'installazione dei mezzi ed impianti pubblicitari di cui al precedente art. 6, deve essere inoltrata al Settore sportelli dell'edilizia e delle imprese, apposita istanza, predisposta su moduli predisposti dal Settore stesso, che deve essere corredata con la seguente documentazione:

- a. estratto mappa aerofotogrammetrico in scala 1:2000, con la localizzazione del mezzo o impianto pubblicitario da installare;
- b. planimetria generale, in scala adeguata, indicante il posizionamento dell'impianto, nonché gli allineamenti e le distanze da elementi territoriali significativi, come ad esempio i segnali stradali, gli impianti semaforici, le intersezioni, altri eventuali impianti pubblicitari, comprendendo un intorno di 300 m.;
- c. piante, prospetti ed eventuali sezioni quotate del mezzo pubblicitario, indicanti i materiali, i colori, l'eventuale occupazione di suolo pubblico o asservito ad uso pubblico;
- d. bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, completo delle scritte, dei simboli, ecc.;
- e. fotografie del luogo e simulazione fotografica del mezzo o impianto inserito nel luogo stesso;
- f. rilievo quotato della facciata dell'edificio e sezione riportante le eventuali sporgenze del mezzo o dell'impianto sul suolo pubblico nel caso in cui il mezzo o l'impianto pubblicitario sia da installare in aderenza o da ancorare ad un edificio;
- g. autorizzazione da parte del proprietario dell'immobile interessato dall'installazione del mezzo o impianto pubblicitario ed in caso di condominio estratto del verbale di assemblea che autorizza l'intervento;

- h. richiesta di autorizzazione paesaggistica nei casi in cui il luogo ricada in zona di vincolo ambientale;
- i. parere della soprintendenza nei caso in cui l'edificio eventualmente interessato sia vincolato;

La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto direttamente interessato o da operatore dallo stesso incaricato, munito di delega. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente.

Per la pubblicità di carattere temporaneo devono essere allegati unicamente i documenti sopra indicati ai punti a, b, c, h.

- 2. Il Settore sportelli dell'edilizia e delle imprese ricevuta l'istanza di cui al primo comma, corredata della documentazione prevista, ne rilascia ricevuta con indicazione del responsabile del procedimento. Dalla data di presentazione o di ricevimento decorrono i termini per il procedimento che deve concludersi con il rilascio o meno dell'autorizzazione entro 60 giorni.
- 3. Dopo la presentazione dell'istanza il responsabile del procedimento assegna la pratica ad un istruttore che provvede:
 - alla verifica della completezza della documentazione;
 - alla proposta di eventuali integrazioni documentali;
 - alla segnalazione dei pareri da acquisire;
 - alla redazione della relazione istruttoria.
- 4. Nel caso di presentazione di istanza carente della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento invia a chi ha presentato l'istanza stessa richiesta di integrazione documentale entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 5. I termini per il procedimento ed il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti dalla data di invio della richiesta e riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi i 60 giorni dall'invio della richiesta senza risposta, l'istanza viene archiviata.
- 6. Il dirigente responsabile del Settore sportelli dell'edilizia e delle imprese, valutate le risultanze dell'istruttoria, accoglie l'istanza o la rigetta, con motivato parere comunicato a chi ha presentato l'istanza.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il dirigente di cui sopra rilascia l'autorizzazione, che viene consegnata a chi ha presentato l'istanza.
8. L'autorizzazione deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al primo comma e deve contenere tutte le prescrizioni indicate dal piano, la durata temporale, nonché la quantificazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La stessa deve essere inviata, per quanto attiene all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, al Settore tributi, in caso di gestione del servizio in forma diretta, o all'ufficio dell'affidatario del servizio di cui al successivo art. 31.
9. Non sono soggette ad istanza ma a comunicazione al Settore sportelli dell'edilizia e delle imprese ed al Settore tributi, in caso di gestione del servizio in forma diretta, o all'ufficio dell'affidatario del servizio di cui al successivo art. 31, le fattispecie di seguito indicate:
 - a. appositi vani porta insegna o nei sopraluce delle vetrine dei negozi;
 - b. targhe (non luminose) di studi professionali (escluse quelle relative ad attività sanitarie o connesse ad attività sanitaria) fino alla dimensione massima di 1.200 cmq.;
 - c. modifica di messaggio pubblicitario su insegne, mezzi o impianti pubblicitari già assentiti. La modifica non deve comportare variazione delle dimensioni e della tipologia. In caso di variazioni di dimensioni o tipologia trova applicazione il precedente primo comma.

Devono in ogni caso essere osservate le limitazioni e prescrizioni imposte dal piano generale degli impianti pubblicitari.

Il modello di comunicazione deve essere predisposto dal Settore sportelli dell'edilizia e delle imprese e messo a disposizione degli interessati.

Art. 9 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Per i soggetti di cui al successivo art. 25 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.

Art.10 - Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie dell'unica minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Qualora per la diffusione del mezzo pubblicitario vengano utilizzati oggetti o strutture aventi di norma una destinazione diversa, ad esempio pensiline, muri ciechi, vetrine o tende, la funzione del mezzo pubblicitario si intende svolta unicamente dal messaggio pubblicitario e pertanto l'imposta si determina in base alla superficie dell'unica minima figura piana geometrica che circoscrive il messaggio di senso letterale compiuto.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata separatamente in base alla superficie singola di ogni faccia e, di conseguenza, l'arrotondamento previsto dal precedente comma 2 si applica separatamente per ognuna di esse.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità e di conseguenza l'arrotondamento previsto dal precedente secondo comma si applica sull'intera superficie risultante dalla sommatoria delle superfici di ogni faccia.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
8. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 14 e 15 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art.11 - Dichiarazione.

1. Salvo quanto previsto per le istanze, autorizzazioni e comunicazioni relative a mezzi ed impianti pubblicitari di cui al precedente art. 8, il soggetto passivo di cui all'art. 9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Settore tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o all'affidatario del servizio, apposita dichiarazione scritta anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Settore tributi o all'affidatario del servizio, nelle fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità s'intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia scritta di cessazione entro il medesimo termine.

4. In caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 151 - primo comma, secondo periodo - del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale può essere effettuato sino all'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di approvazione del bilancio, se tale termine risulta più favorevole di quello stabilito, in via ordinaria, al precedente comma 3.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Per le fattispecie di dichiarazione o di variazione o di denuncia di cessazione previste dai commi precedenti il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Settore tributi, d'intesa con il Settore sportelli dell'edilizia e delle imprese, e messo a disposizione degli interessati dai settori predetti, in caso di gestione del servizio in forma diretta, o per il tramite dell'ufficio del gestore del servizio di cui al successivo art. 31.

Art.12 - Pagamento dell'imposta.

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 14, commi 1 e 3, 15 e 16, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, in caso di gestione in forma diretta, o intestato all'affidatario del servizio. In quest'ultimo caso il conto corrente postale deve riguardare esclusivamente il Comune di Brescia. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Il modello da utilizzare per il versamento dell'imposta deve avere le caratteristiche determinate con decreto del ministro delle finanze.

3. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta, qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro, può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate.
5. La riscossione coattiva dell'imposta da parte dell'affidatario del servizio di riscossione è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni, con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Se svolta in proprio dal Comune o affidata ad altri soggetti, cui è consentito l'affidamento, trovano applicazione le disposizioni del R.D. 14.4.1910 n. 639. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o l'affidatario del servizio sono tenuti a provvedere nel termine di novanta giorni.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

Art.13 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o l'affidatario del servizio entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni pecuniarie dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti o dal funzionario di cui all'art. 30 in caso di gestione in forma diretta, o da un rappresentante dell'affidatario del servizio.

Art.14 - Pubblicità ordinaria.

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la

tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art.15 - Pubblicità effettuata con veicoli.

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 14, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 14, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune di Brescia l'imposta è dovuta a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà al Comune di Brescia qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune di Brescia qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune di Brescia, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
 - a. autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
 - b. autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;
 - c. motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie;Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più

di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art.16 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Comune.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella sopra indicata.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art.17 - Pubblicità varia.

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 14, comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini ed altro materiale pubblicitario, laddove consentito dal precedente art. 5, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, laddove consentita dal precedente art. 5, l'imposta dovuta per ciascun giorno o frazione è quella stabilita nella tariffa approvata dal Comune.

Art.18 - Riduzioni dell'imposta.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le possibili riduzioni dell'imposta consentite da particolari disposizioni di legge sono adottate con deliberazione della giunta comunale.

Art.19 - Esenzioni dall'imposta.

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 15;
 - g. la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, enti pubblici territoriali, comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- h. la pubblicità relativa ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- L'esenzione dell'imposta è dovuta altresì a seguito di specifiche disposizioni di legge.
- 2. L'imposta non è altresì dovuta per insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. In caso di pluralità di insegne di esercizio di cui sopra l'imposta non è dovuta sempre che le stesse non superino complessivamente i 5 metri quadrati. Per le insegne di cui sopra di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie.
 - 3. Per superficie di cui al comma precedente si intende quella calcolata ai fini di cui al precedente art. 10 secondo comma.
 - 4. Le possibili esenzioni dell'imposta consentite da particolari disposizioni di legge sono adottate con deliberazione della giunta comunale.

Art.20 - Servizio delle pubbliche affissioni.

- 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Settore tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o dell'affidatario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, purchè privi di rigidità propria, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. La superficie degli impianti adibiti nel Comune alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a n. 15.000 fogli aventi dimensioni di cm. 70 x 100 e la possibilità di collocazione e ubicazione è prevista dal piano di cui al precedente art. 6. Non rientrano nei limiti di cui sopra eventuali impianti per l'effettuazione di pubbliche affissioni derivanti dall'utilizzo, a seguito di accordo con il titolare del cantiere, di recinzioni, cesate o ponteggi di cantieri edili.

Art.21 - Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale.

1. Il 20 per cento della superficie degli impianti pubblici destinati alle affissioni, così come indicato all'art. 20, è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
2. L'esatta ubicazione di tali impianti è indicata annualmente con deliberazione della giunta comunale. In mancanza vale l'indicazione dell'anno precedente.

Art.22 - Superficie degli impianti da attribuirsi a soggetti privati, diversi dall'affidatario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

1. I soggetti privati, diversi dall'affidatario del pubblico servizio, previo l'ottenimento di apposito provvedimento, così come previsto dall'art. 8, possono richiedere al Comune di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. A tal fine, per l'intero territorio del Comune lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni non può superare quello necessario per l'affissione di n. 2500 fogli, aventi dimensioni di cm. 70 x 100; ogni soggetto privato non può essere autorizzato per più di 900 fogli, aventi dimensioni di cm. 70x100.
2. Detti impianti, che devono essere installati a cura e spese del soggetto privato, devono essere adibiti esclusivamente alla affissione di manifesti o di altro

materiale cartaceo e non possono in alcun modo essere utilizzati per altri mezzi pubblicitari, quali cartelli sia a carattere permanente che temporaneo.

3. Tali impianti devono, altresì, essere individuati con l'apposizione di apposita targa che riporti l'indicazione del soggetto privato, gli estremi del provvedimento rilasciato dal Comune ed essere di un colore diverso da quello degli altri impianti destinati alle pubbliche affissioni. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità non esclude l'assoggettabilità dell'impianto al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché a canoni di locazione o di concessione che si rendano applicabili.
4. Il soggetto privato è costantemente tenuto ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che sia necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti, rendendosi responsabile verso il Comune e verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.
5. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento la rimozione degli impianti di cui trattasi; in tal caso i titolari di detti impianti non possono avanzare alcuna pretesa di risarcimento del danno patito, fatto salvo il loro diritto al rimborso dell'imposta sulla pubblicità pagata per il periodo successivo alla rimozione degli impianti stessi.
6. La possibilità di collocazione e ubicazione è prevista dal piano di cui al precedente art. 6. Non rientrano nei limiti di cui al precedente primo comma eventuali impianti per l'effettuazione di affissioni dirette, derivanti dall'utilizzo, a seguito di accordo con il titolare del cantiere, di recinzioni, cesate o ponteggi di cantieri edili.

Art.23 - Spazi riservati ed esenzione dal diritto

1. I soggetti di cui al primo comma del successivo art. 25 con le modalità indicate dal presente articolo possono chiedere al Comune di effettuare affissioni dirette. A tal fine per l'intero territorio del Comune lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni non può superare quello necessario per l'affissione di n. 1500 fogli aventi dimensioni di cm. 70x100.

2. Il Comune non fornisce personale per le affissioni di cui sopra al primo comma.
3. L'affissione negli spazi di cui al primo comma è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
4. La richiesta dei soggetti di cui al primo comma deve essere consegnata presso il Settore tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o presso l'Ufficio dell'affidatario del servizio con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. Il richiedente l'affissione deve altresì presentare il materiale da affiggere per l'apposizione di indicazione contenente la data di scadenza dell'affissione stessa.
5. Le affissioni sono autorizzate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che deve essere annotata in apposito registro cronologico, su modello predisposto dal Settore tributi che deve contenere l'indicazione del richiedente, la natura specifica del messaggio pubblicitario e del manifesto, la durata con l'indicazione precisa dei giorni di esposizione, il quantitativo ed i formati dei manifesti dell'affissione. Il Settore tributi provvede anche a predisporre il modello della richiesta che deve contenere le indicazioni di cui sopra. L'autorizzazione all'affissione è subordinata al rispetto delle affissioni in essere e non ancora scadute.
6. Non sono consentite:
 - le variazioni o il cambio, anche se richiesti precedentemente alla data di inizio dell'affissione, dell'indicazione specifica del messaggio pubblicitario se non per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del richiedente;
 - lo spostamento dell'affissione, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio della stessa, in data o periodi diversi da quelli indicati nella richiesta;
 - le affissioni su manifesti in esposizione e non ancora scaduti.
7. Non sono consentiti negli impianti di cui sopra al primo comma affissioni di durata superiore a quindici giorni. Decorso detto termine l'affissione è da ritenersi a tutti gli effetti scaduta. Non è consentita la ripetizione o prosecuzione sui medesimi spazi della stessa affissione se non dopo che sia intercorso un

periodo temporale pari a quello dell'originaria affissione.

8. Le richieste di affissione non possono superare i seguenti quantitativi:
 - per i formati 70x100
o inferiori: n. 100 manifesti
 - per i formati 100x140: n. 80 manifesti
9. Presso il Settore tributi e nell'ufficio dell'affidatario del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti l'elenco degli spazi di cui sopra al primo comma. Il registro cronologico di cui al quinto comma deve essere esposto presso il Settore tributi, in caso di gestione del servizio in forma diretta, o nell'ufficio dell'affidatario del servizio di cui al successivo art. 31.

Art.24 - Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 è quella stabilita nella tariffa approvata dal Comune ed è raggugliata alla durata dell'affissione:
 - . per i primi 10 giorni;
 - . per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni e fino ad un massimo di giorni 30 di esposizione per ogni singola commissione.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui al precedente art. 12; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art.25 - Riduzioni del diritto.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 26;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Le possibili riduzioni del diritto consentite da particolari disposizioni di legge sono adottate con deliberazione della giunta comunale.
3. Il presente articolo si applica ai soggetti che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dal precedente art. 23.

Art.26 - Esenzioni dal diritto.

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- L'esenzione del diritto è dovuta altresì a seguito di specifiche disposizioni di legge.
2. Le possibili esenzioni del diritto consentite da particolari disposizioni di legge sono adottate con deliberazione della giunta comunale.

Art.27 - Modalità per le pubbliche affissioni.

- 1. I criteri e le modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinati dai commi seguenti.
- 2. I committenti, all'infuori dei casi di affissioni d'urgenza contemplati dal successivo comma 10, devono consegnare presso il Settore tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o presso l'ufficio dell'affidatario del servizio il materiale da affiggere con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. La consegna del materiale da affiggere deve essere eseguita dal committente durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio e comunque non oltre le ore 16.
- 3. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, su modello predisposto dal Settore tributi. La predetta commissione deve contenere l'indicazione del committente, la natura specifica del messaggio pubblicitario e del manifesto, la durata con indicazione precisa dei giorni di esposizione, il quantitativo e i formati dei manifesti dell'affissione richiesta. Il Settore tributi provvede

anche a predisporre il modello di richiesta della commissione che deve contenere le indicazioni di cui sopra.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Settore tributi o l'affidatario del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Settore tributi o l'affidatario del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Settore tributi o l'affidatario del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Settore tributi o l'affidatario del servizio stesso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del diritto contemplata dall'art. 22 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

11. L'eventuale consegna di materiale da affiggere effettuata dopo i termini previsti dal precedente secondo comma, comporta l'esecuzione dell'affissione secondo le disponibilità logistiche del servizio e, in ogni caso, l'esecuzione non appena possibile fermo restando il rispetto della data di scadenza dell'affissione prevista nella commissione.

12. Non sono consentite:
 - la variazione o il cambio, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio dell'affissione, dell'indicazione specifica del messaggio pubblicitario se non per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del committente;
 - lo spostamento dell'affissione, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio della stessa, in data e periodo diversi da quelli indicati nella commissione.

Per le fattispecie di cui sopra la commissione deve ritenersi annullata con l'obbligo del committente di corrispondere la metà del diritto dovuto così come sopra previsto dal precedente comma 8.

13. Non sono consentiti negli impianti destinati alle pubbliche affissioni, affissioni di durata superiore a 30 giorni. Decorso detto termine l'affissione è da ritenersi a tutti gli effetti scaduta. Non è consentita la ripetizione o prosecuzione su medesimi spazi della stessa affissione se non dopo che sia intercorso un periodo temporale pari a quello dell'originaria affissione.

14. Le richieste di affissione negli impianti destinati alle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti quantitativi:
 - per i formati cm 70 h x 100, o cm. 100 h x 70 o inferiori: n. 400 manifesti;
 - per i formati cm 100 h x 140 o cm 140 h x 100: n. 200 manifesti;
 - per i formati cm 140 h x 200 o cm. 200 h x 140: n. 100 manifesti;
 - per i formati cm 600 x 300: n. 15 manifesti;
 - per due o più formati non può in ogni caso essere superato il quantitativo complessivo equivalente a n. 450 manifesti del formato cm 70 x 100 per le affissioni prive di rilevanza economica e il quantitativo complessivo equivalente a 900 manifesti del formato cm 70 x 100 per le affissioni di altro tipo. I predetti limiti sono riferiti ad

ogni "campagna pubblicitaria" del medesimo soggetto, anche se commissionata da diversi committenti. La precedenza nell'esecuzione, nei limiti di cui sopra, è data dal ricevimento delle commissioni quali risultano dal registro cronologico.

15. Le affissioni su impianti bifacciali installati ai lati delle vie e piazze del territorio ed aventi interasse parallelo al senso di marcia veicolare, sono eseguite per la medesima affissione dello stesso soggetto richiedente, specularmente su ognuna delle due facciate.
16. Eventuali richieste di disponibilità di spazi destinati alle pubbliche affissioni o di preventivi concernenti il costo dell'affissione, effettuate dai committenti in forma scritta o verbale, non comportano l'annotazione sul registro cronologico sino al momento del ricevimento della commissione di cui al precedente comma 3. Se al momento del ricevimento della commissione è venuta meno la disponibilità degli spazi richiesti trovano applicazione le disposizioni di cui al precedenti commi 5 e 6.
17. Presso il Settore tributi e nell'ufficio dell'affidatario del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono. Il registro cronologico delle commissioni deve essere esposto presso il Settore tributi, in caso di gestione del servizio in forma diretta, o nell'ufficio dell'affidatario del servizio di cui al successivo art. 31.
18. Eventuali lamentele in ordine all'espletamento del servizio di cui al primo comma devono essere presentate per iscritto al Settore tributi o nell'ufficio dell'affidatario del servizio delle pubbliche affissioni entro il termine di scadenza dell'affissione.

Art.28 - Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 11 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento

dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51 ad euro 258.
3. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura massima consentita dalle disposizioni di legge in vigore per la particolare fattispecie con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.29 - Sanzioni amministrative.

1. Il Settore tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o l'affidatario del servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da 206 euro a 1.549 euro con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni

riportati in apposito verbale. Può essere altresì disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune, anche tramite l'affidatario del servizio, provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Settore tributi, il Settore sportelli dell'edilizia e delle imprese o l'affidatario del servizio, devono effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste nel precedente art. 13.
4. I mezzi o impianti pubblicitari installati abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 6.

Art.30 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo comma spettano all'affidatario del servizio, salvo quanto previsto al successivo art. 31.

Art.31 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta dal Comune, oppure mediante affidamento come previsto dall'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446. Detto affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
2. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è apposto dal funzionario di cui al precedente art. 30.
3. L'affidatario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta e del diritto ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto all'affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla data di scadenza dell'affidamento. Lo stesso affidatario è tenuto ad osservare ed a far osservare le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute nell'atto di affidamento del servizio.

Art.32 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2006 ed entro il semestre successivo deve essere adottato il piano di cui al precedente art. 6.
2. Per la parte relativa al piano generale degli impianti pubblicitari, una volta approvato dal consiglio comunale, le disposizioni nello stesso contenute relative ai "mezzi pubblicitari", agli "impianti pubblicitari per affissioni" ed agli "impianti per pubblicità permanente" trovano immediata applicazione e quelli già autorizzati, con atto formale del Comune, permangono fino al 31.12.2007. Oltre tale data il mantenimento del mezzo o impianto pubblicitario è

subordinato a nuovo provvedimento autorizzatorio rilasciato a'sensi del precedente art. 8 a seguito di istanza da inoltrare al Settore sportelli dell'edilizia e delle imprese non oltre il 30.6.2007. Qualora il mezzo o impianto pubblicitario dovesse essere rimosso perché in contrasto con le disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari al titolare del provvedimento autorizzatorio scaduto viene data precedenza per nuovo posizionamento del mezzo impianto pubblicitario.

3. Le disposizioni di cui sopra al secondo comma non trovano applicazione per i mezzi pubblicitari consistenti in insegne di esercizio installate negli appositi vani porta-insegna e nei sopraluce delle vetrine dei negozi, nonché per le targhe di studi professionali. Questi mezzi pubblicitari non necessitano di nuovo provvedimento autorizzatorio dopo il 31.12.2007.
4. Le disposizioni di cui al precedente art. 27, diverse da quelle contenute nel regolamento vigente prima del presente, trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di cui sopra al primo comma.
5. Per coloro che entro novanta giorni dalla data di cui sopra al primo comma provvedono alla rimozione di impianti pubblicitari per affissioni, impianti per pubblicità permanente o mezzi pubblicitari abusivi, le sanzioni previste dal presente regolamento vengono ridotte ad un decimo e qualora i luoghi interessati siano interamente recuperati senza alcun danno per il Comune, le sanzioni stesse vengono eliminate.